



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

### Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. del registro <b>20</b> Data <b>28 giugno 2012</b>	OGGETTO: <b>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese giugno alle ore 10:30 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	LUCATELLI MONIA		X
2.	BARBANTE ROBERTO	X		11.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SCIAMPLICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA	X	
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO		X
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO	X	
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE	X	
8.	FERAZZOLI LUIGI	X		17.	DE SANTIS MAURIZIO	X	
9.	PIZZICONI SIMONE	X					

Assegnati n.	
n carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati

i signori Consiglieri:

Presenti n.	15
Assenti n.	2

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra Luigi Ferazzoli nella sua qualità di Presidente

- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: Serafini Giorgio, Santangeli Luca e Crestini Emanuele

Il PRESIDENTE chiede al Consiglio che accetta di dare per letta la sottostilata proposta di deliberazione:

#### **“IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RILEVATO** che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012;

**VISTO** altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

**TENUTO CONTO** altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da

garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

**VISTA** la Circolare n. 3/F del 18/05/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il parere del Revisore Unico dei Conti;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 17 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.”



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA**  
*(Provincia di ROMA)*

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n.20 del 28.06.2012

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## **INDICE**

### **Titolo I - Principi generali**

**Art. 1** - Oggetto del regolamento

**Art. 2** - Soggetti passivi

[Art. 3](#) - Presupposto dell'imposta, definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

## **Titolo II - Agevolazioni ed esenzioni**

[Art. 5](#) - Abitazione principale

Art. 6 - Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

Art. 7 - Detrazione e maggiorazione di imposta

[Art. 8](#) - Esenzioni e riduzioni

## **Titolo III – Versamenti, rimborsi dichiarazione, controllo, accertamento, , riscossione coattiva**

Art. 9 - Versamenti ed interessi

Art. 10 – Versamenti effettuati da un contitolare

[Art. 11](#) - Rimborsi e compensazioni

Art. 12 – Dichiarazione

Art. 13 - Controllo e verifica

Art. 14 – Accertamento

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 - Contenzioso

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

Art. 17 - Norme di rinvio

Art. 18 – Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Rocca di Papa dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Rocca di Papa (RM).

## **ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
  - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, ai soli fini dell'IMU, l'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
  - il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## **ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA, DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. e cioè:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto

all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

c) per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

#### **ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Rocca di Papa.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore



dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all'aliquota ordinaria. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

#### **ART. 6 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale:
  - a) l'abitazione e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata;

- b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- c) l'abitazione principale e le relative pertinenze, destinate ad ex casa coniugale, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa e ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. Pertanto al coniuge assegnatario, in quanto soggetto passivo, spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni;
- d) le seguenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

I soggetti assegnatari dei suddetti immobili possono beneficiare della detrazione, dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli.

2. L'Amministrazione comunale può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.
  
4. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve trasmettere specifiche comunicazioni da far pervenire al comune di Rocca di Papa entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando gli immobili oggetto di agevolazione.

#### **ART. 7 - DETRAZIONE E MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA**

1. Per le unità immobiliari di cui all'art. 6 e ai punti 1. lett. a), b), c) e d) del presente Regolamento, è prevista la detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di 200 euro e la maggiorazione di 50 euro per i figli di età non superiore a 26 anni di cui all'art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011. Nei casi di cui al comma 1,

secondo periodo e al comma 2 del precedente art. 5, la suddetta detrazione è applicata una sola volta.

2. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell'anno.
3. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate dalla legge e dagli articoli precedenti.
4. Nelle fattispecie previste per anziani, disabili, nonché cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore.

## **ART. 8 - ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
  - a) gli immobili ubicati nel Comune di Rocca di Papa posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 504/1992;
  - c) i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto 2. lett. b), l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti

amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.

6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
7. In mancanza della dichiarazione sostituiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

### **TITOLO III**

#### **VERSAMENTI, RIMBORSI, DICHIARAZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA**

##### **ART. 9 - VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria .
2. L'imposta in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 10,33.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

##### **ART. 10 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; tuttavia il versamento dell'imposta municipale propria si considera regolarmente eseguito anche se effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.

2. Se l'imposta versata per conto dei contitolari è inferiore a quella dovuta da questi ultimi, la predetta regolarizzazione avverrà solamente su espressa istanza del contitolare che ha effettuato il versamento nella quale il medesimo dovrà indicare gli importi versati per conto degli altri.

### **ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,33 per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **ART. 12 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonché all'aggiornamento della propria posizione contributiva.

### **ART. 13 - CONTROLLO E VERIFICA**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.
2. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all'evasione.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.

### **ART. 14 - ACCERTAMENTO**

1. Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi.
2. L'avviso emesso per il recupero di quanto dovuto deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini di legge.
3. L'importo minimo per il pagamento di somme dovute a seguito di provvedimenti di accertamento è stabilito in euro 10,33.

### **ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune di Rocca di Papa sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini di legge.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle norme di cui al Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2012.

#### **ART. 16 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### ***ART. 17 –NORME DI RINVIO***

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



.....

Prende quindi la parola l'assessore QUERINI che, data la omogeneità della materia, rimanda a quanto esposto nel precedente intervento.

Interviene il consigliere FONDI Enrico, che ancora una volta ripete che a suo parere il consiglio si dovrebbe dotare di una specifica commissione "Statuto e Regolamenti" nella quale dovrebbero essere studiate ed esaminate tutte le proposte relative a questo genere di atti. In ogni caso chiede di conoscere se anche con questo regolamento, si prevede l'apposizione del fermo amministrativo sulle macchine dei debitori per somme superiori a 100,00 euro. In caso positivo ritiene detto limite troppo basso per l'applicazione di detta sanzione. Chiede anche che si verifichi bene la legittimità per il comune di mettere in atto la riscossione coattiva delle somme dovute dai contribuenti e l'ipotesi di applicazione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà di questi. In ogni caso, preannuncia il voto contrario alla proposta.

Di seguito il Consigliere CRESTINI rimanda all'emendamento da lui proposto (All.A) e ribadisce che anche questo emendamento non gli risulta discusso nell'apposita commissione. Si chiede poi, se le cose vanno così bene come sostiene l'assessore Querini e questo Bilancio è così "fantastico" perché l'Amministrazione aumenta le tasse e vende il proprio patrimonio?

L'Assessore QUERINI Maurizio precisa al consigliere Crestini che è il bilancio finale che deve pareggiare e non le misure delle aliquote IMU che si applicano alle varie categorie. E rinvia a quanto specificato nell'istruttoria tecnica all'emendamento (All. B) predisposta dal Responsabile Bilancio dott.ssa D'Andrea.

Il Consigliere FONDI Enrico condivide le argomentazioni contenute nell'emendamento presentato dal consigliere Crestini e preannuncia il voto contrario al regolamento non emendato.

L'Assessore SCIAMPLICOTTI interviene sottolineando che l'emendamento Crestini, a parte le proposte di abbattimento delle aliquote IMU, per il resto non fa che ribadire più o meno quello che prescrive la legge e che, peraltro, è già contenuto nel regolamento che presentiamo.

Il Consigliere DE SANTIS preannuncia la sua astensione sull'emendamento Crestini in quanto può essere condivisa la proposta dell'abbattimento delle aliquote ma nel contempo si sarebbe dovuto evidenziare dove ridurre le spese a fronte del minor gettito in entrata. Si sarebbe dovuto fare uno studio e uno sforzo maggiore in merito alle possibili differenziazioni delle aliquote basate ad esempio sulla condizione affittato o sfitto degli immobili tassati così si sarebbe potuto realizzare anche un effetto calmieramento del mercato degli affitti e magari favorire l'emergere di affitti in nero.

Interviene brevemente il Capogruppo SANTANGELI preannunciando il voto contrario del proprio gruppo all'emendamento Crestini e quello favorevole alla proposta presentata dall'assessore

.

A questo punto il PRESIDENTE pone a votazione l'emendamento Crestini (All. A) che assistito dai signori scrutatori ne proclama il seguente esito:

PRESENTI N. 15  
FAVOREVOLI N. 3 (Crestini, Fondi e Romei)  
CONTRARI N. 11  
ASTENUTI N. 1 (De Santis Maurizio)

### **Il Consiglio respinge l'emendamento**

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione della proposta di delibera, e assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato:

PRESENTI N. 15  
FAVOREVOLI N. 11  
CONTRARI N. 4 (Crestini, Fondi, De Santis e Romei)

### **Il Consiglio approva**

Dopodiché, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il Sindaco – Presidente invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto e ne proclama il seguente esito:

PRESENTI N. 15  
FAVOREVOLI N. 11  
CONTRARI N. 4 (Crestini, Fondi, De Santis e Romei)



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
FERAZZOLI LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANZIRONI STEFANIA**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

1. copia della presente è stata pubblica – dal Responsabile del CED – sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 102/2009
2. giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio comunale il \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

⑦ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO